

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana 23/09/1995 n. 294
legge 109/94 Articoli 24 - Codici 24.1

Nel caso in cui un'opera pubblica venga realizzata per scaglioni, i quali conservano una loro autonomia costruttiva e una propria distinta funzionalità, l'affidamento dei lavori dei lotti successivi al primo non può avvenire a trattativa privata a favore della stessa Impresa che si è aggiudicata il primo lotto, in quanto in tal modo si eluderebbero la portata e la ratio della disciplina, di rilevanza comunitaria, in materia di affidamento dei lavori pubblici.